



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

### SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE Ufficio OSAP

N. 306 DEL 29/05/2026

**OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA GARA SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA " XXIV TROFEO ECO SERVICES " PREVISTA IL 6 giugno 2026**

IL DIRIGENTE

VISTO:

-il Decreto Sindacale n. 4 del 18/03/2022 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la nomina a Dirigente del Settore 1 "Polizia Locale";

**-il Decreto Sindacale n. 41 del 26/06/2025 "nomina dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000 SETTORE 1 Polizia Locale della macrostruttura vigente presso l'Ente approvata con Deliberazione di Giunta Comunale 377/2024 e ss.mm.ii. a decorrere dal 1° luglio 2025 per 3 anni eventualmente prorogabili";**

PRESO ATTO della richiesta assunta agli atti di questa Amministrazione Comunale in data 17/03/2026 n.24319 fatta pervenire dal sig.Traini Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Polisportiva Eco Services con sede a Ascoli Piceno Via Ancaranese snc – P.IVA 01734820440, affiliata alla U.I.S.P. tendente ad ottenere, quale organizzatore e responsabile, l'autorizzazione allo svolgimento di una competizione sportiva ciclistica denominata "XXX Trofeo Eco Services" che si terrà il giorno 6 GIUGNO 2026 p.v. in territorio comunale di Ascoli Piceno con partenza prevista alle ore 14:30 (1° gara), 16:00 (2° gara) con il seguente percorso: Partenza via Ancaranese (altezza sede Eco Services), via Mutilati ed Invalidi del Lavoro, via del Commercio, via della Semina, Str. della Bonifica, via del Commercio, viale Mutilati e Invalidi del Lavoro e arrivo in via Ancaranese (sede Eco Services). La lunghezza del percorso di gara sarà pari a km.14,50 da ripetersi per n.4 volte, termine previsto della manifestazione ore 18:30;

VISTA l'autorizzazione rilasciata da questa amministrazione comunale in data 29/05/2026 nr.48259 ai sensi dell'art.9 del D.L.vo.30/04/92 n.285 per lo svolgimento della predetta gara ciclistica;

ACCERTATO che la suddetta competizione sportiva si svolgerà interamente in territorio del Comune di Ascoli Piceno;

VISTI gli artt.7 e 9 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i;

RITENUTO opportuno di dover provvedere per la regolamentazione della viabilità lungo i tratti stradali interessati alla manifestazione, ai sensi dell'art.7 comma 1° lett."a" e dell'art.9 comma 7 bis del Codice della Strada e s.m.i., mediante l'emissione dell'ordinanza di chiusura o sospensione temporanea della circolazione stradale;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.300/A/1/43384/116/1/ del 17/06/2003;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

#### ORDINA

**La sospensione temporanea della circolazione** il giorno 06 GIUGNO 2026 dalle ore 14:00 alle ore 18:30 circa e comunque fino al termine della manifestazione in argomento, per tutto il percorso in premessa indicato e secondo le prescrizioni di cui alla citata autorizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale sospensione temporanea dovrà essere attuata a mezzo Scorta Tecnica e personale abilitato alla viabilità .

In ogni punto del percorso suddetto la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti secondo i regolamenti sportivi ancora in corsa dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile di "inizio gara ciclistica" fino all'eventuale passaggio, in base alla lunghezza del tracciato di gara, del veicolo che espone il cartello mobile di "fine gara ciclistica" (art.360 Reg.Esec.CdS) e della relativa carovana.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ( ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).
- è fatto altresì divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti( ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata).

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.

E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli altri Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

#### DISPONE

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.gs 30.4.1992 n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29 e successive modifiche ( provvedimento del 05/09/2024 ) ed integrazioni in attuazione dal disposto di cui all'art.9 comma 9-ter del Nuovo Codice della Strada, come modificato dal Decreto Legislativo 15.01.2002 n.9. e

L'organizzazione dovrà predisporre un proprio ed idoneo servizio di viabilità ed una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interesseranno il transito della manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea( o della limitazione) della circolazione.

L'organizzazione dovrà stipulare un contratto di assicurazione come previsto dall'art. 9 del D.LGS 30 aprile 1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione

Gli Organi di Polizia Stradale predisposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni sopra impartite, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

#### AVVERTE

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, viene trasmesso al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione – ai sensi dell'articolo 13 della Legge 121/1981 – delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Copia del presente provvedimento è trasmessa a:

Albo Pretorio online  
Prefettura  
Questura  
Provincia di Ascoli Piceno  
Carabinieri  
Polizia Stradale  
Vigili del Fuoco  
Ast 118  
Piceno Consind  
Sport  
Eventi  
URP  
Polisportiva Eco Services

**Il Dirigente  
CELANI PATRIZIA**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*